

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2014****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi
a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2014) 3772]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/355/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui elencate nel suo allegato I. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che fornisca le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencati in detto allegato I.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale indicati in tale elenco.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l'elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.
- (4) Le Isole Pitcairn hanno presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alle Isole Pitcairn per il miele.
- (5) Il Ruanda ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Ruanda per il miele.
- (6) L'Ucraina ha presentato alla Commissione un piano per i bovini e i suini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco voci relative all'Ucraina per i bovini e i suini.
- (7) Gli Emirati arabi uniti sono attualmente inclusi nell'elenco per l'acquacoltura e il latte (solo latte di cammello). Gli Emirati arabi uniti non hanno tuttavia presentato un piano come disposto dall'articolo 29 della direttiva 96/23/CE per l'acquacoltura. È quindi opportuno eliminare dall'elenco la voce relativa agli Emirati arabi uniti per l'acquacoltura.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti							X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia												X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya							X ⁽¹⁾					
Kg	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						
MD	Moldova					X	X		X				X

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MU	Maurizio						X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽³⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X		
NC	Nuova Caledonia	X ⁽³⁾					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾		X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾					

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'alleva- mento	Miele
SM	San Marino	X		X ⁽³⁾									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(1) Solo latte di cammello.

(2) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(3) Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie.

(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(5) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(6) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»